

## VERBALE DI ACCORDO

### Carenza malattia

Tra il Collegio Costruttori Edili rappresentato dal Presidente pro-tempore Osenga Geom. Franco

L'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria – CONFARTIGIANATO - rappresentata dal Presidente pro-tempore Comm.Valerio Bellero

L'Unione Provinciale Artigiani della Provincia di Alessandria – C.N.A. – rappresentata dal Presidente pro-tempore Giovanni Giordano

e

la FeNEAL/UIIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Soressi Roberto;

la FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Simeone Silio;

la FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Cogliandro Massimo;

visto

- La lettera di intenti sottoscritta dalle Parti Sociali unitamente al vigente Contratto Integrativo Provinciale del 31 maggio 2006, con la quale si è convenuto di prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro per valutare le ricadute economiche e sociali sull'attivazione da parte della Cassa Edile di Alessandria di una prestazione a copertura dei primi tre giorni di carenza malattia;
- La lettera, a firma congiunta delle OOSS dei lavoratori, in data 29/09/2008 e la successiva risposta, sempre a firma congiunta, delle OOSS dei datori di lavoro con la quale le stesse hanno dichiarato la disponibilità alla costituzione di un gruppo di lavoro al fine di individuare le possibili soluzioni applicative in ordine alla definizione delle modalità di copertura dei primi tre giorni della c.d. "carenza malattia", che dovranno essere in linea con le risorse disponibili;
- L'Allegato 14 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini, approvato con Accordo del 18 giugno 2008, che ha integrato l'art. 38 – *Accordi locali* – del previgente CCNL 20 maggio 2004 demandando alle Organizzazioni territoriali la possibilità di provvedere alle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni di carenza malattia;

valutata

- la proposta formulata dal gruppo di lavoro all'uopo costituito con verbale di accordo provinciale del 12 gennaio 2009, in ordine alle ricadute economico-finanziarie derivanti dall'introduzione di una prestazione, da parte della Cassa Edile di Alessandria, a copertura dei primi tre giorni della c.d. "carenza malattia"

tutto quanto sopra richiamato si conviene e stipula quanto segue:

- 1) A decorrere dal 1° aprile 2009, in caso di malattie di durata fino a 3 giorni, viene riconosciuto al personale operaio non in prova e iscritto nei ruoli della Cassa Edile di Alessandria, un trattamento economico per il 1°, 2° e 3° giorno lavorativi di malattia (*escluse, quindi, le domeniche e le festività*) la cui misura e modalità di erogazione sono di seguito definite:

- a. In fase di prima applicazione, il trattamento è dovuto per gli eventi che iniziano dal 1° aprile 2009, purché debitamente certificati, mentre non si applica a quelli già in corso al 31 marzo 2009;
  - b. L'indennità, erogata dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari al 100% del trattamento economico giornaliero per l'integrazione di malattia contrattualmente definita;
  - c. Tale erogazione spetta all'operaio nel limite di 3 eventi di malattia (ai sensi di quanto previsto al precedente punto 1) nel corso dell'anno solare.
  - d. Il trattamento di malattia in questione è anticipato dall'impresa e viene rimborsato dalla Cassa Edile con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente prevista. Condizione per il rimborso è la regolarità dei versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile stessa;
  - e. In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale, come tale riconosciuta dall'Inps, che comporti una durata complessiva della stessa superiore a tre giorni, per il periodo di carenza verranno applicate le disposizioni previste dal vigente CCNL di categoria.
- 2) Gli oneri derivanti dalla suddetta prestazione saranno addebitati al Fondo "Riserva Accordo Sindacale 16.09.03", disponibile nel bilancio della Cassa Edile di Alessandria;
  - 3) La presente regolamentazione della malattia ha carattere sperimentale e cesserà pertanto alla data del 31 marzo 2011, fatta salva eventuale proroga. Le parti si riservano, entro il 31 marzo 2010, di verificarne i risultati con particolare riguardo alle ricadute di carattere economico e sociale.
  - 4) Per quanto non regolato dal presente accordo, si rinvia alle norme previste in materia dal CCNL 18 giugno 2008 e dagli Accordi locali vigenti.

Alessandria, li 05 febbraio 2009

Letto, confermato, sottoscritto

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI



FeNEAL/UII



ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI  
CONFARTIGIANATO



FILCA/CISL



UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI  
CNA



FILLEA/CGIL

